

Giovedì 16 dicembre 1999

9. invita in tale contesto l'Assemblea Nazionale del popolo cinese a ratificare il Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, sottoscritto dalla Cina nel 1998;
10. esorta la Commissione a trovare i mezzi per rafforzare e consolidare la società civile di Macao, nonché per promuovere e sviluppare il sistema pluripartitico e le istituzioni democratiche;
11. invita tutti gli Stati membri a concedere l'esenzione dal visto ai titolari di passaporto della Regione amministrativa speciale di Macao — misura questa che contribuirebbe significativamente a mantenere il modo di vita di Macao e a rafforzare e facilitare i contatti economici e di altro genere, oltre che a dimostrare la fiducia dell'Europa nel futuro di Macao;
12. si impegna a monitorare regolarmente l'evoluzione di Macao a partire dal 20 dicembre 1999, intensificando lo scambio di informazioni e la cooperazione a livello interistituzionale, analizzando e discutendo le relazioni periodiche che gli saranno presentate e valutando l'evoluzione in materia di diritti, libertà, garanzie e di tutti gli aspetti congiunturali legati a Macao, nella prospettiva della trasformazione delle relazioni internazionali nell'Estremo Oriente e delle nuove vie che si apriranno in questa zona in tutti i settori summenzionati, senza dimenticare le nuove situazioni che eventualmente risulteranno dall'entrata della Cina nell'OMC e dall'evoluzione e/o dalla modifica qualitativa delle sue relazioni con gli Stati Uniti d'America;
13. esorta, in particolare, i membri della sua delegazione per le relazioni con la Repubblica Popolare Cinese a tenere costantemente presenti i punti che precedono nell'ambito dei loro lavori e a far inserire, sempre che sia necessario e opportuno, i risultati della loro sorveglianza e valutazione nell'ordine del giorno delle riunioni interparlamentari;
14. manifesta la convinzione che sia necessario creare un proprio gruppo di contatto e di collegamento che consenta di monitorare in modo permanente l'evoluzione di Macao;
15. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo della Repubblica Popolare Cinese e al governo della Regione amministrativa speciale di Macao.

7. Revisione delle prospettive finanziarie

A5-0103/1999

Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla revisione delle Prospettive finanziarie allegate all'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della disciplina di bilancio (SEC(1999) 1647 — C5-0322/1999) e sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità (Punto 24 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio) (SEC(1999) 1647 — C5-0314/1999)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽¹⁾,
- viste le proposte trasmesse dalla Commissione all'autorità di bilancio (SEC(1999) 1647 — C5-0322/1999 e C5-0314/1999),
- visti i risultati del dialogo del 18 novembre 1999,
- visti i risultati della riunione di concertazione del 25 novembre 1999 con il Consiglio,
- viste le deliberazioni della riunione straordinaria della commissione per i bilanci del 1° dicembre 1999,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0103/1999),

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Giovedì 16 dicembre 1999

1. sottolinea che la credibilità e l'utilità dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 saranno messe alla prova se le istituzioni tenderanno di interpretarlo unilateralmente;
2. si compiace per l'accordo intervenuto tra le istituzioni sulla mobilitazione dello strumento di flessibilità per un importo di 200 milioni di euro allo scopo di coprire il contributo comunitario alle esigenze di ricostruzione del Kosovo per l'anno 2000, le quali non hanno potuto essere coperte all'interno del massimale della categoria 4 delle prospettive finanziarie;
3. prende atto che la decisione delle autorità di bilancio supera largamente le proposte di aumento del massimale della categoria 4 delle prospettive finanziarie presentate dalla Commissione; invita la Commissione a fare prova in futuro di un maggiore realismo per quanto riguarda l'attuazione dell'Accordo interistituzionale;
4. attende, con grande interesse, la valutazione pluriennale precisa delle esigenze di ricostruzione del Kosovo che la Commissione deve presentare, nonché il programma di assistenza per i Balcani occidentali che si è impegnata a presentare entro il mese di aprile 2000; ritiene che la proposta di revisione delle prospettive finanziarie che ne deriverà debba essere presentata entro gli stessi termini;
5. prende atto con soddisfazione dell'impegno assunto dalle istituzioni di trovare un accordo su queste proposte, nonché sull'eventuale proposta di revisione delle prospettive finanziarie, prima della votazione da parte del Consiglio sul progetto di bilancio 2001;
6. approva la decisione di attivazione dello strumento di flessibilità di cui al punto 24 dell'Accordo interistituzionale, e le relative dichiarazioni, in particolare per quanto riguarda la revisione delle Prospettive finanziarie, i cui testi sono allegati alla presente risoluzione;
7. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento e il relativo allegato al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999 sul ricorso allo strumento di flessibilità per il finanziamento della ricostruzione del Kosovo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

[...]

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾, e in particolare il punto 24,

vista la proposta di attivazione dello strumento di flessibilità presentata dalla Commissione in data 10 novembre 1999,

considerando quanto segue:

1. nel corso della concertazione svoltasi il 25 novembre 1999 con la partecipazione dei rappresentanti della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno dovuto prendere atto che la Commissione non era a quel momento ancora in grado di fornire una valutazione, per ciascun anno successivo al 2000, del fabbisogno per il Kosovo e, più in generale, per i Balcani; essi rinnovano il loro invito alla Commissione affinché presenti una valutazione pluriennale dettagliata di tali fabbisogni per il periodo in questione, accompagnata dalle necessarie proposte di finanziamento compresa, eventualmente, una proposta di revisione delle Prospettive finanziarie; che tali proposte dovranno essere trasmesse prima della presentazione del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2001 in modo da consentire alle Istituzioni di raggiungere un accordo prima del voto del Consiglio sul progetto di bilancio 2001;

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Giovedì 16 dicembre 1999

2. nelle more, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno fissato l'entità delle risorse da rendere disponibili nell'esercizio 2000 per la ricostruzione del Kosovo, a un massimo di 360 milioni di euro in stanziamenti d'impegno;
3. la Commissione giudica possibile, per contribuire alla copertura di tale fabbisogno, il riporto dal bilancio 1999 di stanziamenti d'impegno pari a 30 milioni di euro a titolo di OBNOVA e di 30 milioni di euro a titolo di aiuti umanitari; il Parlamento europeo e il Consiglio hanno pertanto convenuto di iscrivere nel bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2000, per la ricostruzione del Kosovo, 300 milioni in stanziamenti d'impegno, di cui 40 milioni da reperire all'interno della rubrica 4 mediante opportune redistribuzioni (storni);
4. per garantire la copertura finanziaria di tale fabbisogno aggiuntivo, emerso dopo la presentazione del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2000, la Commissione, ai sensi del quarto comma del punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, ha innanzitutto esaminato tutte le possibilità di redistribuzione degli stanziamenti all'interno della rubrica 4 delle Prospettive finanziarie;
5. la Commissione ha indicato che possono essere utilizzati a favore del Kosovo 60 milioni di euro in stanziamenti d'impegno proposti nel progetto preliminare di bilancio 2000 per OBNOVA e 20 milioni di euro richiesti a titolo di aiuti umanitari; il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accettato questa soluzione e constatato che rimangono da finanziare 220 milioni in stanziamenti d'impegno;
6. la Commissione ha inoltre individuato possibili redistribuzioni nell'ambito della rubrica 4 delle Prospettive finanziarie, pari a 180 milioni di euro in stanziamenti d'impegno; il Parlamento europeo e il Consiglio, particolarmente desiderosi di risparmiare i paesi più poveri e di consentire all'Unione di finanziare le sue priorità tradizionali, hanno convenuto di limitare tali riassegnazioni all'interno della rubrica 4 delle prospettive finanziarie, a 150 milioni di euro in stanziamenti d'impegno, rispetto alla prima lettura del Parlamento;
7. dopo esame di tutte le possibilità di redistribuzione degli stanziamenti della rubrica 4 delle Prospettive finanziarie, la Commissione ha proposto tra l'altro di ricorrere allo strumento di flessibilità per un ammontare di 60 milioni di euro;
8. il Parlamento europeo e il Consiglio hanno rilevato che, effettivamente, il saldo da finanziare non può essere coperto mediante redistribuzione, ma che, in assenza di stime annuali precise del fabbisogno per il periodo considerato, il problema si pone attualmente solo per l'esercizio 2000 e per un ammontare ridotto;
9. il Parlamento europeo e il Consiglio, avendo constatato che le condizioni enunciate al punto 24 del precitato Accordo interistituzionale sono soddisfatte, hanno deciso di comune accordo, in base alle regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma del trattato che istituisce la Comunità europea, di ricorrere allo strumento di flessibilità per il saldo del fabbisogno per il Kosovo non finanziabile né mediante riporto di stanziamenti dal bilancio 1999, né attraverso una redistribuzione degli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio per l'esercizio 2000.

DECIDONO:

Articolo 1

Viene fatto ricorso di comune accordo allo strumento di flessibilità di cui al punto 24 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, per un ammontare di 200 milioni di euro.

Articolo 2

Tale ammontare è destinato a coprire una parte degli stanziamenti d'impegno iscritti alla linea di bilancio B7-546 — «Aiuto alla ricostruzione del Kosovo» — del bilancio generale delle Comunità per l'esercizio 2000.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee contestualmente al bilancio per l'esercizio 2000.

Fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1999

Per il Parlamento europeo
La Presidente

Per il Consiglio
La Presidente

Giovedì 16 dicembre 1999

Dichiarazioni

1. La Commissione conferma che di qui all'anno 2000 proporrà un programma di assistenza per il periodo 2000-2006 a favore dei Balcani occidentali, compreso il Kosovo, per il cui finanziamento essa presenterà una proposta di revisione delle Prospettive finanziarie corredata da una programmazione della rubrica 4.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono sulla necessità di istituire un programma di assistenza per i Balcani occidentali. Essi constatano che l'eventuale accordo su un ammontare implicante un impegno finanziario notevolmente superiore a quello già programmato comporterebbe un [...] superamento degli attuali massimali della rubrica 4 delle Prospettive finanziarie.
3. Il Parlamento europeo si impegna a lasciare un margine di 20 milioni al di sotto dei massimali della rubrica 4 e a procedere all'occorrenza, con opportune redistribuzioni — [...] mediante uno storno di stanziamenti — all'iscrizione di un importo di 40 milioni di euro da destinare segnatamente alla ricostruzione del Kosovo, anteriormente alla prima lettura del Consiglio sul progetto di bilancio 2001. Il Parlamento europeo si impegna altresì a ridurre gli stanziamenti di pagamento rispetto alla sua prima lettura di 2,0 miliardi di euro.

8. Bilancio 2000

A5-0095/1999

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (C5-0600/1999) e sulle lettere rettificative n. 1/2000 (11568/1999 — C5-0313/1999), 2/2000 (13482/1999 — C5-0311/1999) e n. 3/2000 (..../1999 — C5-..../1999) al progetto di bilancio 2000

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 272 del trattato CE, l'articolo 177 del trattato Euratom e l'articolo 78 del trattato CECA,
- viste le decisioni del Consiglio del 26 novembre 1999 sul progetto di bilancio per l'esercizio 2000, modificato in prima lettura dal Parlamento (13476/1999 — C5-0600/1999),
- vista la decisione del Consiglio del 31 ottobre 1994 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾,
- vista le sue risoluzioni del 23 marzo 1999 sugli orientamenti relativi al bilancio 2000 ⁽²⁾,
- visto il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2000 presentato dalla Commissione (COM(1999) 200),
- visto il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2000 stabilito dal Consiglio (C5-0300/1999),
- vista la lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2000 (11568/1999 — C5-0313/1999),
- vista la lettera rettificativa n. 2 al progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2000 (13482/1999 — C5-0311/1999),
- vista la lettera rettificativa n. 5 al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2000 (..../1999 — C5-..../1999)
- vista la lettera rettificativa n. 3 al progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2000 (..../1999-C5-..../1999),
- viste le sue risoluzioni del 28 ottobre 1999 sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2000 ⁽³⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 293 del 12.11.1994.

⁽²⁾ GU C 177 del 22.6.1999, pagg. 40 e 44.

⁽³⁾ Testi approvati in tale data, punti 1 e 2.

⁽⁴⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.